



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°387 del 12/04/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONTI FRANCESCO FINO AL 31/12/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019

(Gara: MONTEFIASCONE – MONTEROSI del 10/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, presentato nei modi e nei termini previsti dalla Società A.S.D. Montefiascone, in relazione alla squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Conti Francesco fino al 31/12/2021, con l'applicazione altresì delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. n°104 del 17/12/2014, con il quale si chiede la riduzione della stessa;
esaminati gli atti ufficiali di gara ed il contenuto del referto arbitrale, si evince che la condotta del Conti, seppur totalmente da stigmatizzare e condannare, non ha agito con la volontà di produrre

serie e gravi lesioni al Direttore di gara e, pertanto, non può quindi rientrare in nessun modo tra la casistica prevista dall'art.11 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
questa tesi viene altresì rinforzata dal referto medico del Pronto Soccorso presso il quale si è recato il Direttore di gara, nel quale viene riscontrata ed evidenziata esclusivamente una contusione della gamba dx, che non può certo essere annoverata tra lesioni;
considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CONTI Francesco al 10/02/2021 confermando, altresì, l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014.
La tassa ricorso va restituita.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TINTISONA CRISTOPHER PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.108 C5 DEL 6/03/2019
(Gara: CASTROMENIO – ATLETICO ROCCAMASSIMA dell'1/03/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Atletico Roccamassima proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Tintisona Christopher per aver, all'atto dell'espulsione comminata dal direttore di gara al 32° del I tempo per reciproche scorrettezze commesse nei confronti di un avversario, protestato con minacce ed insulti nei confronti del direttore di gara.

Inoltre uscendo dal terreno di gioco avrebbe insultato il pubblico.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l'atteggiamento avuto dal proprio calciatore, giustamente espulso per le reciproche scorrettezze commesse nei confronti dell'avversario anch'esso espulso, non sia mai sfociato in atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dell'arbitro ma che si sia avvicinato a quest'ultimo solo per chiedere spiegazioni.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Tintisona Christopher sia giusta e

proporzionata a quanto verificatosi e che il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' S.S.D. SUIO TERME CASTELFORTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.51 LT DEL 7/03/2019 (Gara: SUIO TERME CASTELFORTE – CITTA DI SONNINO del 2/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Latina)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Preliminarmente, occorre rilevare che il direttore di gara nel suo referto afferma che “a fine gara, mentre era intento a consegnare i documenti alle due società, quattro ragazzi della SSD Suio Terme sarebbero entrati nel suo spogliatoio intrattenendosi nei pressi del suo giubbotto. Solo più tardi si accorgeva che dal suo portafoglio mancavano 30 euro. Ritornato al campo di calcio per denunciare il fatto alla società ospitante non vi ha potuto provvedere perché non c’era più nessuno.”

La SSD Suio Terme, con il ricorso in oggetto, contesta quanto riferito dall’arbitro sostenendo con assoluta certezza “l’immensa serietà, onestà e correttezza del sig. Crescenzo Di Rienzo” che, in quell’occasione, svolgeva l’incarico di dirigente responsabile della società stessa ed era totalmente all’oscuro di quanto sarebbe accaduto nello spogliatoio dell’arbitro.

Questa Corte Sportiva d’Appello fa rilevare che in verità il referto arbitrale e la successiva conseguente ammenda comminata dal Giudice Sportivo di prime cure non mette in dubbio l’onestà e la serietà del dirigente accompagnatore sig. Di Rienzo, né dell’assistente dell’arbitro sig. Stabile Antonio, peraltro nemmeno citato dalla Società nella memoria difensiva. La sanzione invece riguarda la presenza non autorizzata nello spogliatoio dell’arbitro di quattro ragazzi riconosciuti dallo stesso arbitro come tesserati della SSD SUIO Terme, in violazione dell’art. 62, comma 1 delle norme organizzative interne della FIGC.

Pertanto, sotto il profilo esclusivamente sportivo, la memoria difensiva presentata dalla SSD Suio Terme non offre alcun elemento utile a mettere in discussione il fatto così come riferito dall’arbitro con il suo referto di gara che, è opportuno far rilevare, non lede in alcun modo l’onestà e la serietà del sig. Di Rienzo atteso che la sanzione comminata dal giudice sportivo ha le sue ragioni esclusivamente nella responsabilità oggettiva della Società, seppure rappresentata in quel frangente dal sig. Di Rienzo, per violazione dell’art.62, comma 1 delle norme organizzative interne della FIGC che, è utile ricordarlo, prevedono il dovere a carico delle società di...”ampiamente tutelare...gli ufficiali di gara, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara”.

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELL'ALLENATORE ADAMI FABIO (A.S.D. ESSERE WEBRADIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 28/02/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 20/02/2019
(Gara: ESSERE WEBRADIO – REAL MATTEI del 16/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Under 21)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, l'allenatore tesserato con la società Essere Web Radio, impugnava le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe, contestandone l'ingiustizia e comunque l'eccessività rispetto a quanto effettivamente accaduto nelle circostanze indicate.

Il reclamante sostiene che l'atteggiamento tenuto nello spogliatoio arbitrale sia stato mosso esclusivamente da reazione ad una grave provocazione verbale di cui si era reso protagonista lo stesso direttore di gara, che aveva rivolto frase gravemente offensiva nei suoi confronti e nei confronti dell'onorabilità del suo coniuge.

Contestava, altresì, che la reazione si fosse caratterizzata in gesti violenti e forieri delle conseguenze fisiche denunciate dall'Arbitro nel referto e documentate da un certificato di Pronto Soccorso con prognosi di giorni sette s.c..

Veniva quindi ascoltato il reclamante direttamente il quale ribadiva tutto quanto già esposto nel reclamo ed il direttore di gara che, invece, escludeva tassativamente di aver rivolto alcun apprezzamento ingiurioso od oltraggioso nei confronti del tesserato e, men che meno, di aver fatto alcun cenno alla moglie od ad altre persone estranee alla partita.

Aggiungeva il direttore di gara che non aveva avuto alcun contatto verbale con l'Adami sino all'aggressione e che il colloquio al termine della gara, nel mentre riconsegnava i documenti, si era svolto con il dirigente accompagnatore ufficiale, senza la presenza di altre persone; inoltre precisava che tra detto colloquio e l'intervento violento dell'Adami era intercorso un lasso di tempo non inferiore ai quindici minuti.

Ritiene la Corte che i fatti si siano svolti esattamente come riferito dall'Arbitro e che, semmai, vi può essere stato un inopportuno intervento dell'accompagnatore ufficiale della società ospitante che ha riferito, evidentemente, all'Adami frasi distorte e dal contenuto stravolto rispetto al vero inducendolo in una reazione inconsulta, sproporzionata e connotata da violenza consumata che ha recato danni evidenti ed apprezzabili al direttore di gara.

La squalifica è quindi conseguente ad un comportamento di accertata violenza consumata con conseguenze fisiche refertate al Pronto Soccorso in sette giorni s.c..

La sanzione irrogata va però lievemente ridimensionata, per ricondurla nei limiti quantitativi adottati comunemente in tali fattispecie e va ridotta di mesi sei, fissando la squalifica come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore ADAMI Fabio al 31/08/2022, mantenendo altresì l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014.

La tassa ricorso va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' U.S.D. LEPANTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI FILIPPO FINO AL 28/02/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019

(Gara: LEPANTO – LUPA FRASCATI A.S.D. del 9/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Società U.S.D. Lepanto impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il calciatore Mancini Filippo sino al 28/02/2020, per aver, a fine gara, sputato all'indirizzo dell'arbitro attingendolo ad una spalla, da una distanza ravvicinata.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società negava, decisamente, la volontarietà del gesto, da parte del proprio calciatore e chiedeva, pertanto, una congrua riduzione della squalifica stessa.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la Società ricorrente che il direttore di gara, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, a fine gara, il calciatore Mancini Filippo veniva espulso poiché, avvicinandosi all'arbitro, lanciava uno sputo al suo indirizzo che lo raggiungeva sulla spalla.

Nella fase istruttoria venivano sentiti sia il calciatore che l'arbitro; il primo dichiarava di aver sputato unicamente a causa del forte raffreddore che lo perseguitava, evidenziando, quindi, l'involontarietà del gesto e scusandosi immediatamente dopo con l'arbitro; il secondo, dichiarava di essere stato colpito da uno sputo sulla spalla, da una distanza ravvicinata e di aver accertato che responsabile del gesto fosse il Mancini, in quanto posizionato dietro di lui.

Orbene, dal referto e dall'audizione dell'arbitro stesso, non emerge in modo inequivocabile la volontarietà della condotta da parte del giovane calciatore, sia perché quest'ultimo si trovava dietro il direttore di gara al momento del fatto e quindi non poteva, da questi, essere visto all'atto dello sputo, sia perché, immediatamente dopo il gesto, il calciatore Mancini si scusava

ripetutamente verso l'arbitro (circostanza questa riconosciuta dallo stesso direttore di gara), che poteva tranquillamente raggiungere il proprio spogliatoio.

Ma anche ammesso, ma non concesso, che il lancio dello sputo fosse volontario, esso appare un gesto isolato non accompagnato da insulti e/o minacce all'indirizzo dell'arbitro.

In definitiva, pertanto, la sanzione irrogata a Mancini Filippo può essere ridotta, e pertanto questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore MANCINI Filippo al 31/08/2019.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SVS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRANZOTTO FRANCESCO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 SGS DEL 14/03/2019

(Gara: ACADEMY SVS ROMA – SVS ROMA del 10/03/2019 – Torneo Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, dal momento che il gesto compiuto dal calciatore Granzotto Francesco nei confronti dell'Arbitro, dopo la sua espulsione per doppia ammonizione, non può certamente definirsi un atto di natura violenta.

Valutato l'episodio, così come descritto nel referto arbitrale, questa Corte ritiene che il lancio della fascia di capitano contro il viso dell'Arbitro vada ricondotto ad un gesto di stizza per l'espulsione ritenuta troppo severa, ma senza alcun intento di violenza da parte del calciatore.

E a tal riguardo va inoltre rilevato che tale oggetto, proprio perché di tessuto, ha attinto l'occhio dell'Arbitro senza alcuna conseguenza, se non una momentanea sensazione di fastidio.

Pur censurandosi la condotta del calciatore, che oltre al gesto di disprezzo nei confronti dell'Arbitro ha anche rivolto a quest'ultimo alcune espressioni offensive e minacciose, questa Corte ritiene, tuttavia, di poter rivisitare parzialmente la sanzione, anche allo scopo di riportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore GRANZOTTO Francesco al 30/06/2019.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 SGS DEL 14/03/2019 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 17/02/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Futbolclub ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo, che aveva respinto un reclamo inoltrato dalla stessa società che lamentava il regolare utilizzo in gara del calciatore Mocchiola Francesco, il cui nominativo era stato inserito in lista senza indicazione del numero di matricola e di un documento d'identità e che sarebbe stato riconosciuto dal direttore di gara solo al termine della gara, tramite la trasmissione del tesserino a mezzo telefono.

Presentava controdeduzioni la società Acquacetosa Centro Calcio che eccepiva l'assoluta regolarità della posizione del calciatore tesserato sin dall'inizio stagione con la società che, in assenza del tesserino F.I.G.C. era stato riconosciuto con un documento d'identità, inoltre il numero di matricola, trasmesso a mezzo messaggio telefonico in quanto il cartellino era rimasto tra i documenti di un'altra squadra della medesima società in cui, a volte, il calciatore veniva impiegato, era stato poi inserito nella distinta di gara, presente il dirigente della reclamante e lo stesso calciatore davanti all'Arbitro.

Il Giudice di prime cure respingeva il reclamo, rilevando come sulla lista della società Acquacetosa Centro Calcio risultasse inserita la matricola F.I.G.C. e che, il calciatore era stato riconosciuto dall'Arbitro ed il suo utilizzo doveva ritenersi regolare.

Ripropone le stesse doglianze la società reclamante ribadendo che, a suo parere, la partecipazione del calciatore doveva ritenersi irregolare in quanto il numero di matricola F.I.G.C. era stato inserito in distinta solo al termine della gara, ed il riconoscimento del calciatore era avvenuto solo in quella sede.

Il reclamo è infondato.

Va innanzitutto chiarito, in tema di utilizzo di calciatori sprovvisti di tessera federale od assenti al momento del riconoscimento, quanto segue:

- a) la matricola federale deve essere riportata nella distinta di gara ma l'eventuale omissione non comporta l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore ma solo una irregolarità formale sanzionabile a carico della società con un'ammenda;
- b) i calciatori non debbono essere necessariamente identificati con la tessera F.I.G.C. e possono partecipare alla gara con un documento d'identità valido, ricordando che il dirigente accompagnatore ufficiale sottoscrivendo la lista attesta che i calciatori sprovvisti di tessera sono regolarmente tesserati con la società;
- c) i calciatori di riserva non debbono essere presenti necessariamente all'inizio della gara ma il loro nominativo deve essere preventivamente inserito in distinta anche se assenti, in carenza dell'inserimento in distinta non potranno prendere parte alla gara;
- d) i calciatori preventivamente inseriti in distinta che, però, non erano presenti all'inizio della gara vengono identificati dal direttore di gara al momento del loro effettivo ingresso in campo, recando con se il documento d'identità, nel caso il documento dovesse essere stato già presentato all'inizio il direttore di gara avrà l'accortezza di portarlo con se per provvedere all'identificazione nel momento dell'ingresso in campo;
- e) il direttore di gara potrebbe comunque consentire, in questo caso, l'entrata in campo del calciatore riservandosi di effettuare il riconoscimento al termine della gara, prassi però assolutamente sconsigliabile soprattutto se dovesse risultare che il calciatore effettivamente subentrato non corrisponda a quello preventivamente indicato in distinta con conseguente irregolarità della gara.

Nel caso che ci occupa risulta invece che il calciatore fosse già presente al momento del riconoscimento pre-gara effettuato, nel suo caso, con un documento d'identità, modalità assolutamente consentita; il numero di matricola venne invece inserito al termine della gara sanando un'omissione, azione anche questa assolutamente regolare, purché venga avvertita dell'integrazione l'altra società, cosa che dalla lettura del reclamo appare sia stata fatta.

La partecipazione alla gara del prefato calciatore è, quindi, assolutamente regolare e va integralmente confermata la decisione del Giudice di prime cure che aveva già correttamente richiamato i principi regolamentari attinenti al caso.

Tutto ciò premesso la scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' F.C.D. SPORT CITY ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: SPORT CITY ROMA – FONTE MERAUVIGLIOSA del 26/01/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società F.C.D. Sport City Roma, con il quale chiedeva il ripristino del risultato acquisito sul campo, per non aver commesso il fatto oggetto della decisione del Giudice di primo grado, in quanto, il calciatore che era effettivamente entrato in campo, era Di Virgilio Simone, classe 2004, e non di Virgilio Alessio, classe 2002, come erroneamente riportato nella lista;

ascoltato l'arbitro della gara, lo stesso confermava come fu lui stesso a far notare l'errore sul nominativo inserito sulla lista ai dirigenti della società Sport City Roma, ma che nessuna correzione venne apportata alla lista stessa; ribadisce in ogni modo, e senza alcun dubbio, che il calciatore identificato e che ha regolarmente preso parte alla gara era il Di Virgilio Simone classe 2004;

considerando che gli atti di gara e le dichiarazioni arbitrali fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.G.S.;

tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato conseguito sul campo di 2 – 2.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. COSTANTINIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RAMOS MANUEL ANT PAO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.159 SGS DEL 28/03/2019

(Gara: ORANGE FUTBOLCLUB – COSTANTINIANA del 24/03/2019 – Campionato Under 15 Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

La Società reclamante chiede una riduzione della sanzione, deducendo, a tal riguardo, che il gesto del proprio calciatore sarebbe stato causato da un insulto ricevuto dall'avversario.

Nel rapporto di gara l'Arbitro ha riferito che il calciatore Ramos Manuel Ant Pao è stato espulso per aver colpito con un calcio il portiere avversario già in possesso del pallone; successivamente, dopo l'espulsione, lo stesso calciatore aveva colpito nuovamente il portiere, che si trovava ancora a terra, con un calcio allo stomaco.

Ribadita la natura violenta di tale condotta, questa Corte ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli